

# **REGOLAMENTO COMUNALE C.O.S.A.P.**

## **TITOLO I**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

#### **1. Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e relativo soprassuolo o e sottosuolo.
2. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto la concessione e avere pagato il canone di occupazione.

#### **2. Occupazione di strade comunali**

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade proprie del demanio comunale.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

#### **3. Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione.

#### **4. Occupazioni abusive.**

1. Le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate con regolare atto di concessione.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE**

#### **5. Domanda per il rilascio della concessione**

1. Chiunque intenda in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 5 giorni prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente o del legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;

- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare;
  - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante;
  - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se richiesto dal Comune.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo.
  4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

## **6. Rilascio della concessione**

1. Le concessioni sono rilasciate:
  - dall'Ufficio Edilizia privata per i lavori edili;
  - dall'Ufficio Attività Produttive per l'esercizio del commercio;
  - dall'Ufficio Polizia Locale per le altre occupazioni.(comma in vigore dal 01/12/2009)
2. Le concessioni devono essere rilasciate solo se l'interessato ha dimostrato di avere corrisposto il canone di occupazione nella misura stabilita, **producendo copia della ricevuta di versamento del canone quantificato preventivamente dall'ufficio tributi (comma modificato in vigore dal 01/12/2009).**
3. La concessione è valida solo per la località, la durata la superficie e l'attività autorizzata.
4. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.  
Le assegnazioni di posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dalla Polizia **Locale (modifica in vigore dal 01/12/2009).**  
L'assegnazione dei posteggi ricorrenti presso i mercati settimanali degli ambulanti è effettuata dall'ufficio attività produttive, cui compete l'istruttoria per il rilascio della relativa concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.  
I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio ambulante, devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.  
E' vietato ai titolari di detti posteggi di alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, a meno di speciale autorizzazione del comune con obbligo di ripristino.

## **7. Titolare della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo personale; per cui non è consentita la sub concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone versato.

## **8. Rinnovo della concessione**

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, il concessionario può richiederne il rinnovo.

2. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione del canone versato.

### **9. Revoca della concessione**

1. L'ufficio concedente può revocare o sospendere la concessione per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato le norme stabilite dal presente regolamento oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca o sospensione della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

### **10. Danni procurati dal concessionario**

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario.

## **TITOLO IV**

### **DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE**

#### **11. Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono, incluse le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercati ambulanti.

#### **12. Classificazione delle strade**

1. Ai fini del presente regolamento, le strade e le aree comunali sono suddivise in tre categorie, così come individuate dalla Delibera del C.C. n° 90 del 25/7/1995.

#### **13. Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Le occupazioni di cui all'art.1 del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone.

2. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
3. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati . L'unità minima di tassazione è individuata in un metro quadrato. Le frazioni uguali o superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate all'unità superiore e quelle inferiori al mezzo metro quadrato sono arrotondate all'unità inferiore.

#### **14. Tariffa per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuale indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

#### **15. Tariffe per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri.
2. In caso di occupazioni di durata inferiore all'intera giornata, il corrispettivo giornaliero viene rapportato alle ore di occupazione.

#### **16. Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico.

#### **17. Determinazione della superficie soggetta al canone**

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1000 mq.

#### **18. Occupazione con impianti a rete**

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di un canone determinato forfetariamente ai sensi dell'art.18 della L. 488/99.

#### **19. Distributori di carburanti**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

## **20. Pagamento del canone**

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il **31 gennaio di ogni anno\***.
2. E' ammessa la possibilità del versamento in **3 rate bimestrali** anticipate (con scadenza 31/01; **31/3, 31/5**), qualora l'ammontare del canone sia superiore a Euro **190,00\***.
3. L'importo di ciascuna rata non deve essere inferiore a Euro **50,00\***
4. Per le concessioni temporanee il canone deve essere versato al momento del rilascio della concessione.
5. *(Gli operatori commerciali precari su area pubblica, devono versare il canone entro e non oltre il 30/6 e il 31/12 di ogni anno per quanto riguarda le presenze effettuate nel semestre precedente.)abrogato dal 01/01/2005*  
(Gli operatori commerciali precari su area pubblica devono versare anticipatamente il canone entro le ore 12:00 del giorno di mercato settimanale ed esibire la ricevuta del pagamento al personale addetto alla vigilanza, pena l'occupazione abusiva del suolo pubblico (in vigore dal 01/01/2005 – abrogato dal 01/12/2009)  
Gli operatori commerciali precari su area pubblica devono versare anticipatamente il canone all'incaricato dell'ufficio Attività Produttive, che rilascerà apposita ricevuta, pena la mancata assegnazione del posteggio per la giornata mercatale.  
\* (modifiche in vigore dal 01/12/2009).

## **21. Concessioni in corso**

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate per richiesta del titolare con esibizione del pagamento del canone per l'anno oggetto di rinnovo.

## **22. Gestione delle concessioni**

1. La gestione finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta all'Ufficio Tributi del Comune.
2. Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio tributi le occupazioni stesse e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

## **23. Modalità di riscossione del canone**

1. Il canone è riscosso tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, con arrotondamenti al centesimo di euro più vicino: se il terzo decimale è minore di 5, l'importo va arrotondato per difetto; se è maggiore o uguale a 5, l'importo va arrotondato per eccesso (comma abrogato dal 01/12/2009).  
Il canone è riscosso tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale e con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 20, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 51 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo (comma in vigore dal 01/12/2009).

2. I versamenti diretti in autotassazione non devono essere eseguiti quando l'importo risulti minore o uguale a € 5,00;
3. Non è possibile procedere a contestazione d'ufficio e a rimborsi per importi inferiori a € 10,00 (comprensivi di canone, sanzioni ed interessi)

## **24. Agevolazioni**

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
  - a) del 50%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, religiose, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
  - b) del 50%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente;
  - c) del 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato;
  - d) del 80%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
  - e) del 50%, per le occupazioni temporanee che superano i 15 giorni;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Per le occupazioni stagionali effettuate da chioschi e bar è necessario ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio Urbanistica per il rispetto degli aspetti di arredo urbano, e dalla Polizia Municipale per la verifica del rispetto delle norme del Codice della strada, **unificati in un unico provvedimento dal Responsabile del Procedimento.\***  
Tale occupazione stagionale gode della riduzione tariffaria del 96% per periodi compresi fra un minimo di tre mesi ed un massimo di sei mesi.
4. **Le riduzioni previste ai punti a), b), c) del comma 1 sono cumulabili con quella prevista al punto e)\***  
*\*modifiche in vigore dal 01/01/2005*

## **25. Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone di concessione:
  - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, *“realizzate da organizzazioni/associazioni, senza scopo di lucro, alle quali aderisce il Comune, non comportanti attività commerciale”.\*;*
  - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore ad un giorno;
  - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
  - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 Dicembre 1997, n°460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - f) le occupazioni che non si protraggono per non più di tre ore;
  - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

\*modifica aggiunta con decorrenza 19.02.2011-

- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- n) le occupazioni con tende, o simili, fisse o retrattili;
- o) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;
- p) **passi carrabili (abrogato con decorrenza 27.03.2011).**

## **TITOLO V VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **26. Ritardati, insufficienti o omessi versamenti**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
2. **Chi esegue i versamenti dovuti entro 60 giorni dalla scadenza è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 15% di ogni importo pagato in ritardo. (ABROGATO)**
3. Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

### **27. Altre violazioni**

1. Costituiscono violazioni sanzionabili a norma del presente Regolamento e dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97:
  - a) L'uso del bene pubblico fatto in modo improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione, ovvero la realizzazione di modalità di utilizzo contrastanti con le norme ed i regolamenti vigenti al riguardo;
  - b) Le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o aventi causa, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
  - c) L'occupazione abusiva di cui all'art.4;
  - d) La mancata esibizione di atti o documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.

2. Per tali violazioni sono applicate le seguenti sanzioni, oltre agli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge sulle somme dovute per canone:
  - a) Per le fattispecie di cui ai punti a) e b) del comma 1 è dovuta dai trasgressori, in solido tra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500 in aggiunta al canone dovuto;
  - b) Per le occupazioni abusive è dovuta da ciascuno dei trasgressori, in solido tra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone stesso, a prescindere da eventuali agevolazioni o riduzioni. L'irrogazione di tale sanzione non pregiudica l'applicazione di quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del D.Lgs 285/92.
  - c) Per le violazioni di cui al punto d) si applica la sanzione amministrativa di € 50.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti sul suolo pubblico, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Ente, previa diffida ad adempiere e trascorso inutilmente il termine assegnato, può procedere alla rimozione d'ufficio degli stessi, ponendone le spese a carico del contravventore.

### **28. Irrogazione immediata delle sanzioni**

1. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario Responsabile del Settore, contestualmente all'atto di contestazione dell'infrazione commessa, notificato tramite messo comunale o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, è ammessa la definizione agevolata della controversia con il pagamento di un quarto della sanzione irrogata, contestualmente all'intero canone dovuto.

### **29. Ravvedimento**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad un ottavo nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un sesto nei casi di omissione o di errore, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale.

### **29 bis. Rateizzazione (in vigore dal 01/01/2005)**

A seguito dell'attività di contestazione di violazioni, l'ufficio, su apposita istanza, può concedere la rateizzazione del versamento totale alle seguenti condizioni:

- a Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- b Importo minimo rateizzabile: € 120,00
- c Durata massima rateizzazione: 12 mesi
- d Importo minimo per singola rata: € 50,00
- e Periodicità rata: bimestrale o trimestrale

## **TITOLO VI**

REGOLAMENTO COMUNALE C.O.S.A.P.

In vigore nel 2011

Pag. 8/8



## **DISPOSIZIONI FINALI**

### ***30. Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente***

1. I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

### ***31. Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, per analogia, le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.